

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021
126/2021/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1151^a *bis* riunione del 29 marzo 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2020, 241/2020/R/gas (di seguito: TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 84/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 84/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2020, 396/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 396/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 30 settembre 2020, protocollo Autorità 30898 della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: nota 30 settembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;

- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall'1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 76/20, all'art. 60, comma 7-bis, prevede che lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, sia posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- con la deliberazione 396/2020/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 76/20, prevedendo, a partire dal 1 aprile 2021, all'articolo 36 della RTTG, un'apposita componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto *CRV^{CS}*, a copertura degli oneri per la disponibilità dello stoccaggio strategico;
- la RTTG, all'articolo 36, comma 2, lettera b), come modificato, a partire dal 1 aprile 2021, dalla deliberazione 396/2020/R/gas, prevede che la componente tariffaria addizionale *CRV^{CS}*, sia applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:

- al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
- al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l’elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ siano aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- l’articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia determinata, nel trimestre t-esimo, mediante una formula che tiene conto, tra l’altro, delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, di cui all’articolo 36 della RTTG, CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 84/2020/R/gas l’Autorità ha, tra l’altro, fissato il valore della componente tariffaria CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021 pari a 0,0055 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2021 tale valore è azzerato;
- con la deliberazione 349/2020/R/com l’Autorità ha, tra l’altro, fissato:

- a decorrere dal 1 ottobre 2020 il valore della componente tariffaria CRV^{BL} pari a 0,0002 euro/Smc
- a decorrere dal 1 aprile 2021 il valore della componente tariffaria CRV^{ST} pari a 0,0055 euro/Smc;
- a decorrere dal 1 gennaio 2021, il valore della componente tariffaria CRV^{FG} pari a 0,000705 euro/Smc;
- con la deliberazione 123/2021/R/com l’Autorità ha, tra l’altro, approvato, a decorrere dal 1 aprile 2021 e fino al 31 marzo 2022, il valore della componente tariffaria CRV^{CS} pari a 0,002675 euro/Smc.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le disposizioni del decreto-legge 76/20 hanno modificato l’assetto dello stoccaggio strategico in termini di copertura dei relativi costi, prevedendo che i medesimi trovino copertura attraverso un apposito corrispettivo di trasporto applicato ai prelievi verso le reti di distribuzione anziché in funzione del gas immesso in rete;
- la copertura dei costi per il servizio di stoccaggio strategico è attualmente ricompresa, nelle condizioni economiche di fornitura, nell’ambito dell’elemento QT_{int} , parte della C_{MEM} ;
- tale copertura è pari a 0,031365 €/GJ, applicando il criterio di calcolo del corrispettivo di stoccaggio strategico ormai superato dalle nuove disposizioni, ovvero dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per l’anno 2021 per i volumi immessi in rete nel 2020.

RITENUTO NECESSARIO:

- riformulare, per le ragioni sopraesposte, a partire dal 1 aprile 2021, la componente QT_t di cui all’articolo 8 del TIVG, al fine di includere anche la copertura della componente CRV^{CS} ;
- stabilire che tale riformulazione preveda l’applicazione della componente tariffaria CRV^{CS} in modo analogo a quanto avviene alle altre componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas;
- ridurre il valore dell’elemento QT_{int} di un valore unitario pari a 0,031365 €/GJ, determinato applicando il criterio di calcolo del corrispettivo di stoccaggio strategico ormai superato dalle nuove disposizioni, ovvero dividendo il costo complessivo per la disponibilità di stoccaggio strategico per l’anno 2021, per i volumi immessi in rete nel 2020, corrispondente ai costi dello stoccaggio strategico ora coperti attraverso la componente QT_t ;
- aggiornare e pubblicare, ai sensi del comma 6.3, del TIVG, i valori dell’elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021;
- pubblicare il valore della componente QT_t , di cui all’articolo 8, del TIVG, aggiornando la Tabella 5 del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2021, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Con decorrenza 1 aprile 2021, al comma 6.2, la lettera a) del TIVG è sostituita dalla seguente:

“a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;”

- 2.2 Con decorrenza 1 aprile 2021, l'articolo 8 del TIVG è sostituito con il seguente:

“Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5.
- 8.2 La componente QT_t nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
- a) QT_{trasp} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura e pari a:

$$QT_{trasp} = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{0,25} \times \frac{365 \times PCS}{0,25} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC})}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

- PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
 - CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
 - k sono gli impianti di distribuzione;
- b) QT_{add} , espresso in euro/GJ, a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto e pari a:

$$QT_{add} = \frac{CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST} + CRV^{CS}}{PCS}$$

dove:

- CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} sono le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
 - PCS è il valore del potere calorifico superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc.
- 8.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_{trasp} e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.
- 8.4 Le imprese di trasporto minori comunicano i dati necessari al calcolo della componente QT_{trasp} , nel rispetto delle scadenze di cui al comma precedente.
- 8.5 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito *internet* e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione.”.

2.2 Con decorrenza 1 aprile 2021, la Tabella n. 5 è sostituita con la seguente:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021</i>	1,108410
<i>dal 1 aprile 2021</i>	1,086756

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini